ubblicato il 24/09/2020

N. 00522/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00982/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 982 del 2020, proposto da

Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (WWF) Onlus, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Lega Italiana Protezione degli Uccelli - Lipu Birdlife Italiaonlus, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Calzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Marafioti, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura regionale, in Catanzaro, alla Cittadella regionale;
ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, 34;

nei confronti

Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
O.A. WWF Calabria Citra, O.A. WWF Cosenza, O.A. WWF Provincia di Reggio Calabria, O.A: WWF Provincia di Vibo Valentia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Spinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ad opponendum:
Federcaccia Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera della Giunta Regionale del 7 agosto 2020, n. 219, avente ad oggetto *"Stagione venatoria 2020-21. Approvazione del calendario venatorio regionale"*, di cui il calendario è parte integrante, del parere ISPRA e della relazione al calendario venatorio 2020/2021 e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria, della Federazione Italiana della Caccia e dell'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale;

Visti gli atti di intervento;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2020 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Richiamata la sentenza n. 1470, pronunciata in data odierna dal questo Tribunale Amministrativo Regionale con riferimento al calendario venatorio approvato dalla Regione Calabria per la stagione di caccia 2019/2020;

Ritenuto, alla stregua delle considerazioni svolte in quella sede, che sussista il *fumus* con riferimento al quarto e al quinto motivo di ricorso, in quanto:

a) l'inserimento del moriglione e della pavoncella nella lista degli uccelli uccelli acquatici migratori cui trovano applicazione le norme di tutela predisposte dall'Accordo sulla Conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia, concluso a l'Aja il 18 giugno 1995, benché non giuridicamente vincolante per via della riserva tecnica apposta dalla Commissione europea anche per gli Stati membri, avrebbe comunque imposto alla Regione Calabria, alla stregua dell'art. 7 della Direttiva 2009/147/CE c.d. *Uccelli* e dell'art. 19 l. 11 febbraio 1992, n. 157, di ponderare attentamente l'opportunità di vietare la caccia di tali specie, tenendo conto sia dell'invito rivolto dalla Commissione europea agli Stati Membri (e, quindi, a tutte le amministrazioni interne), sia della nota Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, intesi a ottenere la sospensione della caccia a teli specie;

b) una corretta interpretazione dell'art. 18, comma 1 l. n. 157 del 1992 evidenza che dal riferimento all'*"arco temporale massimo"* e non ad altri criteri di computo (e, segnatamente, al numero di giornate di effettivo svolgimento della caccia), deriva che la modifica del termine finale, a compensazione dell'apertura anticipata, deve essere correttamente riferita all'intero periodo compreso tra l'inizio dell'apertura anticipata e l'inizio ordinario della stagione venatoria previsto dalla legge, e non all'effettivo numero di giornate di caccia in esso compreso, che resta pertanto irrilevante (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8669);

Ritenuto che sia assistito di *fumus boni iuris* anche il secondo motivo di ricorso, in quanto, alla luce delle *Linee guida nazionali per la valutazione d'incidenza*, adottate a seguito di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Governo ai sensi dell'art. 8, comma 6, della l. 5 giugno 2003, n. 131, pubblicate nella G.U. n. 303 del 28 dicembre 2019, anche i calendari venatori debbano essere sottoposti a valutazione di incidenza laddove consentano la caccia all'interno delle "Aree Natura 2000", tutelate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE *Habitat,* e nelle zone di protezione speciale, sottoposti a tutela in base alla Direttiva 79/409/CEE *Uccelli* (cfr. TAR Liguria, Sez. II, 7 agosto 2020, n. 570);

Ritenuto evidente che, nelle more della decisione nel merito del ricorso, vi sia il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile agli interessi ambientali, che le associazioni ricorrenti si propongono di tutelare;

Ritenuto, pertanto, di dover accordare la tutela cautelare richiesta, sospendendo l'efficacia del calendario venatorio nella parti di interesse;

Ritenuto che la complessità delle questioni trattate giustifichi la compensazione tra le parti delle spese e delle competenze della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima):

a) accoglie l’istanza di tutela cautelare e, per l’effetto, sospende delibera della Giunta Regionale del 7 agosto 2020, n. 219, e l’allegato calendario venatorio per la stagione di caccia 2020/2021 nelle parti in cui:

- *a1)* consentono la caccia al moriglione e alla pavoncella;

- *a2)* non prevedono, per le specie per le quali è prevista l’apertura anticipata della caccia, la modifica del termine finale, a compensazione della detta apertura anticipata, in misura pari all’intero periodo compreso tra l’inizio dell’apertura anticipata e l’inizio ordinario della stagione venatoria previsto dalla legge;

- *a3)* consentono la caccia all’interno delle “Aree Natura 2000”, tutelate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE *Habitat,* e nelle zone di protezione speciale, sottoposti a tutela in base alla Direttiva 79/409/CEE *Uccelli*;

b) compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare;

c) fissa per la trattazione nel merito del ricorso l’udienza pubblica del 24 marzo 2021.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore

Domenico Gaglioti, Referendario

L'ESTENSORE
Francesco Tallaro

IL PRESIDENTE
Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO